



## COMUNE DI BRONTE

ORIGINALE

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 24-12-2015 Numero 120

**Oggetto: Convenzione con la Casa Protetta "Villa Madonna di Lourdes" di Viagrande, per il ricovero di un adulto inabile. Anno 2016**

L'anno duemilaquindici del giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12:50 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<b>CALANNA GRAZIANO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>SAITTA ANGELA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BIUSO NUNZIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BORTIGLIO FRANCESCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CURRAO ANTONINO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BATTISTA FABIO MARTINO.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



## COMUNE DI BRONTE

### LA GIUNTA

Vista la proposta del settore/area/servizio SETT.AMM.VO-AREA IV-SERV. BIBLIOTECA-ARCHIVIO STORICO-UNIVERSITA' n. 127 del 17-12-2015 relativa all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

### DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione, con separata votazione ed esito unanime, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.



## COMUNE DI BRONTE

Settore/Area/Servizio SETT.AMM.VO-AREA IV-SERV. BIBLIOTECA-ARCHIVIO  
STORICO-UNIVERSITA'

### PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.127 DEL 17-12-2015

**Oggetto: Convenzione con la Casa Protetta "Villa Madonna di Lourdes" di Viagrande,  
per il ricovero di un adulto inabile. Anno 2016**

Data 17/12/2015


Il Capo Area Proponente

  
\_\_\_\_\_

Data

Il Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_



## COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato; per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**  
esprime parere : Favorevole

Data: 17-12-2015

Il Responsabile dell'Area  
**MELI BIAGIO ILLUMINATO**

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la **Regolarita' contabile**  
esprime parere : Favorevole

Data: 24-12-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**BENVEGNA BIAGIA**



## COMUNE DI BRONTE

### Premesso

**che** in data 31.12.2015 scadrà la Convenzione stipulata con la Casa Protetta "Villa Madonna di Lourdes" di Viagrande, gestita dall'O.D.A. di Catania, per assistere n. 1 adulto inabile, assolutamente privo di supporto familiare;

**Dato atto** della relazione dell'assistente sociale di questo Ente, giusta nota prot. n.29356 del 15.12.2015 dalla quale si evince la necessità di continuare tale intervento presso la predetta struttura, individuata da questo Comune secondo quanto previsto dall'art. 16 lett.C della L.R.09/05/1986 n.22;

**Vista** la presente proposta deliberativa unitamente allo schema di convenzione predisposto dal responsabile del presente procedimento dott. Biagio Meli e ravvisata l'opportunità di approvare l'allegato schema di convenzione per un periodo di anni uno e per n. 1 adulto inabile;

**Vista** la L.142/90 recepita dalla L.R. 48/91;

### Propone

1. Approvare l'allegato schema di convenzione che fa parte integrante del presente atto;
2. Stipulare la Convenzione con l' O.D.A. che gestisce la Casa Protetta "Villa Madonna di Lourdes" di Viagrande per il periodo : 01.01.2016 -- 31.12.2016 per assistere n. 1 adulto inabile;
3. Stabilire che l'impegno di spesa ammontante ad € 15.899,04 sarà così ripartito:
  - per € 14.640,00, quale quota a carico di questo Ente, con imputazione della stessa alla missione 12 programma 02 " Interventi per la disabilità "del bilancio 2016, giusto bilancio pluriennale approvato con delibera del C.C. n.52 del 06.10.2015 macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.15.008;
  - per € 1.259,04, quale quota a carico dell'assistito, dovrà essere versata direttamente alla Casa Protetta "Villa Madonna di Lourdes" di Viagrande;
- 4) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" voce "delibere di G.M.";
5. Dichiarare la deliberazione che l'organo esecutivo andrà ad assumere immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante la necessità di evitare interruzioni nel servizio di cui in oggetto.

**COMUNE DI BRONTE**  
Provincia di Catania

Allegato all'atto 127 del 17.12.2015

Responsabile MELI BIAGIO - 4/Area

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO**

**SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 comma 5° della L. 08.06.1990 n. 142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15.05.1997 n. 127, SI VISTA la superiore Proposta, ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO DI SPESA di seguito indicato:


N. 846/2015 per Euro 14.640,00 bilancio pluriennale 2016

Parere sulla regolarità contabile e attestazione  
copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la  
disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura  
finanziaria si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO


  
\_\_\_\_\_

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per  
quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art.49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  
\_\_\_\_\_

COMUNE DI BRONTE

CONVENZIONE CON LA CASA PROTETTA "VILLA MADONNA DI LOURDES"

CON SEDE A VIAGRANDE VIA UMBERTO N. 266

GESTITA DALL'O.D.A. DI CATANIA

Approvata con delibera G.M. n. 120 del 26-12-2015

Il giorno \_\_\_\_\_ nei locali del Palazzo Comunale tra l'Amministrazione Comunale di Bronte legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la Casa Municipale e \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di Legale rappresentante dell' O.D.A con sede legale a Catania via Galermo n.173, iscritta all'Albo Reg.le ex art. 26 L.R. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato Reg. le EE.LL. Decreto n. 435 del 06/03/2012, a modifica del precedente D. A. n. 2192 del 20.10.1998, per svolgere attività assistenziale a favore di inabili presso la Casa protetta sita in Viagrande Via Umberto, 266 e per una ricettività di n. 77 unità.

PREMESSO

--- che l'Amministrazione comunale di Bronte in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

--- che nei confronti dei cittadini adulti inabili e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

--- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli inabili ed adulti inabili in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;

--- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art.16, 4° comma, lett. C della legge regionale n.22/86, nella legge n.142/90 capo VIII, e nella legge regionale n.48/91, art.1, comma I lett.E, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

--- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o

di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU.SS.LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

--- che il predetto Ente O.D.A. "Villa Madonna di Lourdes" si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### *Oggetto ed utenza*

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente O.D.A. "Villa Madonna di Lourdes" per la gestione della casa protetta sita in Viagrande Via Umberto n. 266, in favore di inabili parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel comune.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in regime di n. 1 unità.

Possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

### Art. 2

#### *Modalità di ammissione*

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 gli inabili ed i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso le Circostrizioni o ai sensi dell'art.154 T.U.P.S.. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare.

In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicati il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per



l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

- Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del Sindaco, cui deve fare seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'U.S.L. cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

### Art.3

#### *Modalità di dimissione*

Alla dimissione dell'inabile o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell' A.C. l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all' A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

### Art. 4

#### *Modalità d'intervento*

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

---- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;---- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

---- a garantire nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo --- una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;

- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
- a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

## Art. 5

### *Personale*

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

- a) un direttore/coordinatore;
- b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) un assistente sociale (anche in convenzione);
- d) ausiliari servizi tutelari:

- casa protetta (o nuclei protetti all'interno di C.R.): 1 per 12 utenti per due turni contrattuali.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

e) Ausiliari servizi generali

casa protetta : 1 per 20 utenti

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

f) infermiere professionale:

1 per 20 utenti per due turni contrattuali, garantendo la presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore (all'interno del turno contrattuale);

g) un addetto lavanderia-stireria-guardaroba;

1 per 30 ospiti;

- h) un cuoco ausiliario;
- i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;
- l) un portinaio-custode-centralinista;
- m) un medico in convenzione;
- n) un animatore in convenzione;
- o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;
- p) altro personale.

## Art. 6

### *Trattamento economico*

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

## Art. 7

### *Prescrizioni*

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C..

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt.109 e 193 del T.U.P.S..

## Art. 8

### *Fruizione del servizio pubblico*

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

## Art. 9

### *Assenza per ricovero in ospedale*

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell' A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

## Art. 10

### *Continuità del servizio*

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall' A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

## Art. 11

### *Volontariato*

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C..

## Art. 12

### *Partecipazione dell'utenza*

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionali e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

## Art. 13

### *Corrispettivo del servizio*

L'A.C. corrisponderà all'Ente per l'assistito ricoverato la retta giornaliera di € 39,16 sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in € 9,79 per vitto e € 29,37 per oneri generali compresi quelli del personale .

L'A.C. provvederà a liquidare: gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;

Per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

La rimanente quota giornaliera di € 3,44 dovrà essere pagata dall'assistito direttamente alla Casa Protetta "Villa Madonna di Lourdes" di Viagrande.

L'importo relativo alla retta giornaliera sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

## Art. 14

### *Rimborsi*

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

## Art. 15

### *Integrazione retta*

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata all'art.14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art.17, legge regionale n.87/81.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

## Art. 16

### *Durata della convenzione*

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dall' 01/01/ 2016

## Art.17

### *Recesso della convenzione*

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

## Art. 18

### *Clausola arbitrale*

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un Presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

## Art. 19

### *Validità convenzione*

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn.1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il Consiglio di amministrazione;
- Il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. casa di riposo/casa protetta/comunità alloggio in applicazione dell'art.26, legge regionale n.22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

## Art. 20

*Rinvio*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C..

Art. 21

*Registrazione convenzione*

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 22

*Foro competente*

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di CATANIA.

IL CAPO DELLA IV AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE

\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA DITTA \_\_\_\_\_



# COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



CALANNA GRAZIANO

BIUSO NUNZIO

BATTISTA FABIO MARTINO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 28-12-2015 al 12-01-2016 senza opposizioni o reclami.

Bronte,

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_

## ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il: 26-12-2015

- Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2, L.R. n. 44/91);
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L. R. n.44/91);

Bronte li 24/12/2015



IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. 120 del 26-12-2015